

Avviso pubblico per la selezione di uno esperto per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità" Edizione 2021/2022 Asse I – Occupabilità – Priorità di investimento: 8i, 8.ii, 8.iv del PON SPAO 2014-2020 - CUP E57F21000000006 – dell'Ente Nazionale per il Microcredito.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

VISTO l'art.7, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

ACCERTATA l'assenza di figure professionali con competenze adeguate a far fronte alle esigenze sotto indicate; in attuazione della propria Determina n. 90 del 06 luglio 2021, mediante pubblicazione del presente avviso pubblico, dà luogo a **PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA**

Art. 1

Procedura di selezione, fabbisogno e oggetto dell'incarico

1. Il presente Avviso – di cui costituiscono parte integrante e sostanziale gli Allegati n. 1 “Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste”, n. 2 “Domanda di partecipazione”, n. 3 “Modello CV Formato europeo” – ha per oggetto la selezione di n. 1 esperto, di cui alla seguente Tabella A), a mezzo di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di natura autonoma con Partita IVA. Le competenze specialistiche richieste sono finalizzate a supportare lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto “Progetto integrato per l'autoimprenditorialità” Edizione 2021/2022 Asse I – Occupabilità – Priorità di investimento: 8i, 8.ii, 8.iv del PON SPAO 2014-2020 - CUP E57F21000000006.
2. La professionalità richiesta avrà la funzione di Supporto alla realizzazione delle attività formative relativamente alla Linea di Attività progettuale n. 2 – Yes I Start Up Donne & Disoccupati di lunga durata. Il Profilo professionale ricercato è indicato nella Tabella A). Una descrizione più approfondita è riportata nell'Allegato n. 1 “Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste”.

Tab. A)

Codice profilo	Profilo
39	Supporto alla realizzazione delle attività formative – Linea Attività 2 – Yes I Start Up Donne & Disoccupati di lunga durata

3. Agli esperti selezionati verranno conferiti incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea con Partita IVA, legate esclusivamente alla durata del Progetto e altamente qualificate.
4. Per ogni profilo professionale, le attività oggetto dell'incarico e i diversi output sono riportati nell'Allegato n. 1 "Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste", che indica altresì: le conoscenze necessarie, gli ambiti di specializzazione e il numero minimo di anni di esperienza professionale richiesti.
5. La copertura finanziaria del compenso dell'esperto e di tutti i relativi oneri di legge è interamente a carico del Progetto "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità" Edizione 2021/2022 Asse I – Occupabilità – Priorità di investimento: 8i, 8.ii, 8.iv del PON SPAO 2014-2020 - CUP E57F21000000006.

Art. 2

Requisiti di partecipazione e ammissibilità

1. Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. non essere sottoposto a procedimenti penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., possono partecipare alla procedura i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Costituiscono requisiti di ammissibilità alla fase valutativa, di cui al comma 3 art. 4 del presente Avviso: a) il possesso del Titolo di studio Diploma di laurea (secondo la normativa antecedente il D.M. n.509/99), laurea specialistica in discipline economico-aziendali, giuridiche, umanistiche o equipollenti, o laurea di Università straniere dichiarata equivalente dagli organi statali competenti; b) l'aver maturato delle esperienze lavorative rispetto a tutti gli "ambiti di specializzazione" indicati per ciascun profilo nel suddetto Allegato 1 ed avere un numero di anni di esperienza che, considerando gli "ambiti di specializzazione" nel loro complesso, non deve essere inferiore al numero di anni di esperienza richiesta;

3. Il possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità (indicati nel comma 1 e 2 del presente articolo e dettagliati dall'Allegato n. 1 "Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste" deve essere dichiarato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione (Allegato n. 2 "Domanda di partecipazione"). Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi.
4. Ai fini del calcolo del numero minimo di anni di particolare e comprovata specializzazione in rapporto ai diversi "ambiti di specializzazione" si considerano, per ciascun profilo professionale per il quale si propone la candidatura, gli anni di esperienza maturati presso pubbliche amministrazioni, o altri soggetti pubblici o privati, espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove il candidato abbia prestato la propria attività per un periodo superiore a 15 giorni. Si fa inoltre presente che, ai fini del calcolo del numero di anni, non saranno cumulabili esperienze lavorative, riferite a diversi rapporti di lavoro, svolte contemporaneamente. Gli "anni di particolare e comprovata specializzazione", servono a qualificare l'accesso al corrispondente profilo professionale, per cui sono da considerarsi quale periodo minimo richiesto per l'ammissibilità. I candidati con anni di esperienza superiore possono, quindi, candidarsi anche per un profilo professionale più basso.
5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere al momento della contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
6. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di conoscenza e piena accettazione delle condizioni e delle norme in esso riportate; nonché di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo che verrà costituito con il vincitore, in caso di conferimento dell'incarico
7. Il presente Avviso e l'utile inserimento dei candidati in graduatoria non impegnano in alcun modo l'Ente Nazionale per il Microcredito al conferimento dell'incarico professionale e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione all'interno dei siti istituzionali di cui al successivo art. 9, senza che i candidati possano vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta.

Art. 3

Presentazione della candidatura, contenuto della domanda e scadenza

1. La partecipazione alla selezione avviene con le modalità di seguito indicate. Per partecipare alla selezione occorre compilare la Domanda di partecipazione, utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 2 del presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato.
2. Nella domanda, compilata in carta semplice e redatta in lingua italiana, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
 - a) il profilo per il quale intende concorrere;
 - b) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il comune e l'indirizzo di residenza;
 - c) la cittadinanza;

- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, o di averne riportate indicando quali;
- f) non essere sottoposto a procedimenti penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- g) il possesso Titolo di studio Diploma di laurea (secondo la normativa antecedente il D.M. n.509/99), laurea specialistica in discipline economico-aziendali, giuridiche, umanistiche o equipollenti, o laurea di Università straniere dichiarata equivalente dagli organi statali competenti;
- h) di possedere il numero minimo di anni di particolare e comprovata specializzazione in relazione agli ambiti di specializzazione previsti per il Codice Profilo per il quale si concorre;
- i) di disporre di adeguate conoscenze e competenze in relazione all'utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica);
- j) l'essere alle dipendenze o meno di una pubblica amministrazione, specificando eventualmente presso quale amministrazione si presta servizio e la posizione funzionale;
- k) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- l) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini dell'applicazione art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, come novellato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 114/2014;
- m) di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, né di trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all'incarico oggetto della procedura di cui al presente avviso;
- n) di aver preso visione integrale dell'Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate;
- o) il dettaglio delle esperienze professionali maturate in relazione allo specifico profilo professionale per il quale si intende concorre;
- p) il possesso degli eventuali titoli post lauream coerenti con il profilo professionale per il quale si intende concorre;
- q) le eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto di esperienza;
- r) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC presso cui ricevere ogni comunicazione relativa all'Avviso.
- s) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018.

3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:
- essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile o digitale;
 - essere scansionata in formato PDF e accompagnata dai suoi allegati, anch'essi scansionati nel medesimo formato, indicati al comma 3 lettera e) del presente articolo;
 - essere trasmessa all'Ente Nazionale per il Microcredito in via telematica, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) la cui titolarità sia associata all'identità del candidato – secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L. n. 221/2012 – al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: microcreditoitalia@pec.it. Al suddetto indirizzo, potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimento da formularsi entro e non oltre le ore 14.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso. I chiarimenti verranno pubblicati in forma anonima sui siti istituzionali di cui al successivo art. 9, entro il dodicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso;** ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione, fa fede l'orario di ricezione della stessa;
 - essere corredata dai seguenti allegati, trasmessi con 2 file distinti:
 - ✓ Curriculum vitae formato europeo, scansionato in formato pdf in un unico file, nel quale siano riportate le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle conoscenze, competenze e degli ambiti di specializzazione indicati nell'Allegato n. 1. Il Curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, secondo lo schema del CV europeo di cui all'Allegato 3 all'Avviso, in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile. La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall'Ente Nazionale per il Microcredito, non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda
 - ✓ Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF.

La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste, comporta l'esclusione.

- L'oggetto della PEC deve riportare il seguente testo: Avviso pubblico *“Progetto integrato per l'autoimprenditorialità - Edizione 2021/2022”* ed il Codice profilo per il quale si presenta la domanda di partecipazione. All'interno del messaggio PEC deve essere riportato solo il cognome e il nome del candidato.
- Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che perverranno oltre il termine fissato per la ricezione di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.
- L'Ente Nazionale per il Microcredito non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il termine di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.
- Il recapito di PEC o di posta elettronica ordinaria, presso cui il candidato intende ricevere le comunicazioni ai fini della procedura, è quello dichiarato nella domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente al medesimo indirizzo al quale

è stata inoltrata la domanda di partecipazione. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile al Dipartimento (a causa per es. della disattivazione dell'account di PEC e/o di casella elettronica piena" o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.

8. I candidati potranno presentare domanda di partecipazione per non più di un "Codice profilo".

Art. 4

Procedura valutativa

1. Il Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 10, provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande.
2. La verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità, e la valutazione dei candidati che hanno presentato validamente la domanda, è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale dell'Ente Nazionale per il Microcredito e composta da tre membri, un Presidente e due Commissari, coadiuvati da un Segretario. I membri e il segretario/i della Commissione, sono tenuti a garantire "trasparenza, obiettività, imparzialità e terzietà di giudizio" a tutela della parità di trattamento fra i diversi candidati e, pertanto, dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
3. La Commissione, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti, procede alla valutazione dei candidati ammessi attraverso le seguenti fasi:
 - FASE A) valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati nell'art. 5 del presente Avviso. È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti;
 - FASE B) colloquio individuale qualora i candidati a un medesimo "Codice profilo" abbiano ottenuto lo stesso punteggio.
4. Relativamente alla FASE A) di cui al comma 3 dell'art. 4, la Commissione procede separatamente per ogni Codice profilo alla valutazione delle domande secondo quanto definito al successivo art. 5, compila apposita scheda di valutazione e redige, per ogni Codice profilo, la "Graduatoria di merito".
5. Relativamente alla FASE B), qualora i candidati abbiano conseguito parità di punteggio saranno invitati al colloquio individuale.
6. I candidati ammessi a colloquio saranno convocati attraverso comunicazioni inoltrate agli indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, dichiarati dai candidati medesimi nelle domande di partecipazione. I colloqui si svolgeranno in seduta pubblica presso la sede del dell'Ente Nazionale per il Microcredito di Via Savoia, 80 - Roma. L'assenza dalla sede di svolgimento del colloquio nella data e nell'ora stabilita, in caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
7. In esito alla procedura di valutazione dei candidati ammessi, per ogni Codice profilo, il vincitore della procedura di selezione è il candidato che ha raggiunto il punteggio più alto nella Graduatoria finale di merito.
8. Il Segretario Generale dell'Ente Nazionale in qualità di Responsabile del procedimento, adotta il provvedimento di approvazione della Graduatoria finale di merito; tale graduatoria sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, all'interno dei siti istituzionali di cui al successivo art. 9.

9. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento nella Graduatoria finale di merito non generano in alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell'Ente Nazionale per il Microcredito che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, dandone opportuna comunicazione sui siti istituzionali di cui al successivo art. 9, senza che i selezionati possano vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta.
10. Ai candidati non presenti nella graduatoria di cui al precedente comma 13, non verrà data alcuna comunicazione personale. Gli interessati potranno richiedere la motivazione dell'esclusione a mezzo mail (quella eletta ai fini della procedura) all'indirizzo di posta elettronica certificata: microcreditoitalia@pec.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria amministrazione@microcredito.gov.it

Art. 5

Criteria di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. Ai fini della valutazione dei candidati nella FASE A) della procedura valutativa, la Commissione di cui al precedente art. 4, comma 2, del presente Avviso, attribuisce i punteggi sulla base dei Criteri di valutazione di ogni Codice Profilo.
2. Il punteggio massimo attribuibile alla FASE A) è pari a 100 punti.
3. In sede di eventuale colloquio individuale, FASE B) della procedura valutativa, verranno approfondite le esperienze professionali dichiarate dai candidati in rapporto agli ambiti di specializzazione e all'oggetto dell'incarico, riscontrate la disponibilità e l'attitudine del candidato all'incarico da conferire, nonché verificate le conoscenze/competenze degli stessi in rapporto a quanto dettagliato, per ciascun profilo, dall'Allegato n. 1 "Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste.
4. Il punteggio massimo attribuibile alla FASE B) è pari a 100 punti.

Art. 6

Conferimento dell'incarico

1. Non sarà contrattualizzato il vincitore che non sia in grado di documentare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione della domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del medesimo D.P.R.
2. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del vincitore di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi e incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico. Qualora, a seguito di verifica disposta dall'Amministrazione in corso di svolgimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento e/o all'espletamento dell'incarico stesso, quest'ultimo verrà revocato, ferma restando la facoltà per l'Ente Nazionale per il Microcredito di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito, nonché ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
4. Il contratto sarà sottoscritto dal vincitore.
5. Le modalità di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il corretto ed efficace svolgimento della prestazione verranno concordate tra l'Amministrazione e il vincitore; l'esperto organizzerà autonomamente la propria attività in assenza di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della prestazione; per l'espletamento di talune specifiche attività oggetto del contratto, l'esperto garantirà la propria presenza presso la sede di svolgimento delle attività progettuali quando la stessa si renda necessaria per assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato della prestazione; l'esperto darà puntuale evidenza dell'attività svolta e degli eventuali output realizzati attraverso timesheet periodici.
6. In sede contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico.
7. L'efficacia del contratto è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito negativo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto, né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.

Art. 7

Durata dell'incarico e trattamento economico

1. L'incarico è legato alle esigenze progettuali. L'incarico potrà avere inizio dal giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte della Corte dei Conti e terminerà il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente, e della durata dell'operazione finanziata nell'ambito della programmazione 2014-2020.
2. In caso di de-finanziamento parziale del Progetto, riducendosi la necessità del supporto specialistico originariamente prevista, la durata dell'incarico e/o l'impegno richiesti all'esperto saranno soggetti a riduzione e, conseguentemente, in maniera proporzionale verrà ridotto il relativo compenso.
3. L'eventuale sospensione del rapporto, in caso di eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione da parte dell'esperto, verrà disciplinata secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
4. L'ammontare del corrispettivo annuo lordo è definito in sede di contrattualizzazione, entro i massimali previsti dalla Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esclusi gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma o per trasferte necessarie allo svolgimento dello specifico ruolo (es. Agenti Regionali Territoriali).
5. Il compenso per la prestazione professionale verrà quantificato avuto riguardo del regime fiscale del vincitore, dell'impegno effettivo che potrà essere oggetto di contrattazione tra le parti e della

data di efficacia del contratto per l'Amministrazione. Detto compenso verrà corrisposto secondo la disponibilità di cassa del Progetto sulla base degli accrediti finanziari da parte dell'Autorità di Gestione del finanziamento ANPAL.

6. Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'esperto e riportato nel contratto, subordinatamente alla redazione di un timesheet esplicativo delle attività svolte e all'emissione di appropriato documento contabile da parte dell'esperto. L'Amministrazione opera le ritenute fiscali di legge previste, nonché quelle previdenziali e assicurative a carico del datore di lavoro ove dovute.
7. L'attività svolta dall'esperto sarà sottoposta a verifiche e valutazioni periodiche da parte dell'Amministrazione al fine di accertarne l'adeguatezza e la congruità.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Nazionale per il Microcredito. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Art. 9

Informazione e pubblicità

1. Il presente Avviso, unitamente gli Allegati n. 1 "Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste", n. 2 "Domanda di partecipazione", n. 3 "Modello CV Formato europeo", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito del Governo – Sezione Amministrazione Trasparente – link: Istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito – Sezione Amministrazione Trasparente – link: <https://www.microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali.html>
2. L'Ente Nazionale per il Microcredito assolve tutti gli obblighi di legge in materia di informazione e pubblicità connessi alle diverse fasi della procedura di cui al presente Avviso mediante pubblicazione di atti, comunicazioni e informazioni nelle sezioni dedicate dei siti indicati al precedente comma.

All'interno del portale istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito, link: <https://www.microcredito.gov.it/ricerca-figure-professionali.html> verranno pubblicate le graduatorie di merito relative ai diversi profili e i nominativi dei candidati invitati a colloquio, inoltre verrà fornita ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento in relazione alla procedura di cui al presente Avviso.

Art. 10

Autotutela

1. Il presente avviso, le singole operazioni di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere ritirato in autotutela per esigenze amministrative (art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006).

Art. 11

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il Dott. Riccardo Graziano, Segretario Generale dell'Ente Nazionale per il Microcredito

Roma, 06 Luglio 2021

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Graziano